

ALLEGATO AVVISO

Comune di CENTOLA (Provincia di SALERNO)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTOLA E LA SOCIETÀ ASSICURATIVA La presente convenzione disciplina l'espletamento, a titolo gratuito, dell'incarico di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di CENTOLA (SA)

Art. 1 - PREMESSE

Premesso che - il Comune di CENTOLA (SA) ha affidato, a titolo gratuito, l'incarico di brokeraggio assicurativo alla società con sede legale in....., alla Via....., partita iva....., recapiti: ☐ Tel..... e.mail: - detta società risulta essere regolarmente iscritta alla sez B) del Registro Unico degli Intermediari assicurativi, istituito dall'IVASS (ex Isvap) con regolamento nr. 5 del 16/10/2006, con nr. di iscrizione, - il legale rappresentante e responsabile dell'intermediazione assicurativa è....., nato il....., a....., regolarmente iscritto alla sez B) del Registro Unico degli Intermediari assicurativi con nr. di iscrizione.....

Art. 2- OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio sarà espletato ai patti, termini e condizioni di seguito specificati. L'oggetto del servizio è il seguente:

- a) Analisi, valutazione e relazione concernente i contratti esistenti al momento del conferimento dell'incarico;
- b) Individuazione ed indicazione dei maggiori rischi ai quali l'Ente è esposto in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali ed alla protezione del patrimonio e delle persone anche in conseguenza di obblighi di legge;
- c) redazione di un progetto globale di copertura assicurativa aderente alle reali esigenze dell'ente, che tenga conto dei veri rischi e corredato dalla relativa stima economica;
- d) Valutazione delle forme di copertura da richiedere agli appaltatori;
- e) assistenza tecnica pre, durante e post espletamento delle corrette procedure di gara da espletare al fine di pervenire al reperimento delle migliori condizioni di mercato ed all'aggiudicazione dei contratti assicurativi in ottemperanza alle normative vigenti in materia e fermo restando che l'amministrazione rimane comunque ed in ogni circostanza l'unico soggetto decisionale le cui prerogative sono in ogni momento intangibili;
- f) determinazione del contenuto e redazione dei capitolati speciali tecnici di appalto, completi di massimali e somme assicurate, delle condizioni generali e particolari e delle clausole speciali e quant'altro tecnicamente contrattualmente previsto;

g) assistenza esclusivamente tecnica, a richiesta dell'Ente, per il controllo della conformità delle offerte in relazione all'articolazione dei singoli capitolati speciali di gara e di quanto previsto in merito dagli stessi capitolati e dalla restante documentazione di gara di prerogativa dell'ente (bando di gara, ecc.);

h) controllo formale e sostanziale dei contratti assicurativi prima della sottoscrizione da parte dell'Ente in rapporto ai capitolati speciali di gara e di quanto previsto in merito dagli stessi capitolati e dalla restante documentazione di gara di prerogativa dell'ente (bando di gara, ecc.);

i) assistenza nella gestione ed esecuzione amministrativa e tecnica dei contratti assicurativi in stretta ottemperanza al disposto della L. 792/84 ora sostituita dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 (Codice delle Assicurazioni Private);

j) consulenza ed assistenza in materia di prevenzione rischi per tutti gli aspetti patrimoniali, di responsabilità civile e del personale con particolare riferimento al D. Lgs. 19.9.1994, n. 626;

k) garantire la consulenza ed assistenza nella gestione amministrativa dei sinistri con la presentazione quadrimestrale di una relazione sull'andamento dei sinistri denunciati e sulla loro definizione.

Art. 3 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico ha durata di anni 3(TRE) e avrà inizio alla data di sottoscrizione della presente convenzione e sarà rinnovabile per un ulteriore periodo nel caso in cui l'Amministrazione lo ritenga opportuno. In caso di scadenza naturale, o anticipata risoluzione secondo quanto previsto dall'art. 10 della presente convenzione, il Broker si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per almeno 180 giorni.

Art. 4 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE SUI CONTRATTI ASSICURATIVI

La risoluzione della presente convenzione non avrà effetto sui contratti assicurativi intermediati con l'assistenza del broker. Qualora il presente contratto sia risolto in concomitanza della conclusione dei contratti assicurativi intermediati con l'assistenza del broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle compagnie assicuratrici che interromperanno la corresponsione dei compensi di cui all'articolo 12) della presente convenzione.

Art. 5 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL BROKER

Il Broker nell'espletamento del servizio:

- dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Pertanto esso resterà obbligato ad osservare le predette indicazioni al fine di pervenire ad una proposta perfettamente rispondente alle necessità del COMUNE DI CENTOLA (SA)
- non potrà impegnare in alcun modo l'Ente senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente. In caso contrario il Broker risulterà direttamente responsabile;
- è tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art.1176 del c.c..

Sono a carico del Broker:

- I rischi connessi all'esecuzione dell'incarico

Art. 6 - POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL BROKER

Il Broker dichiara di essere assicurato contro i rischi per responsabilità civile per negligenze od errori professionali con polizza assicurativa destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, secondo la normativa vigente e si impegna a tenere in essere detta polizza, od altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

Art. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE

L'Ente si impegna a fornire al Broker, la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti, i documenti anche assicurativi, i dati relativi ai sinistri necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

Art. 8 - PREROGATIVE DELL'ENTE

L'Ente si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza della convenzione, tutte quelle modifiche ed aggiunte che possono ritenersi utili al miglior funzionamento del servizio. Restano di esclusiva competenza dell'Ente, la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker. Il Broker non assume alcun obbligo di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente.

Art. 9- DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

La società è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi in tutto o in parte. Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto, la trasformazione giuridica del soggetto contraente o l'utilizzo di soggetti o società terze per svolgimento di attività che non siano ricomprese nell'oggetto sociale dell'aggiudicatario, fermo restando il divieto di gravare l'Ente di alcun onere da tali attività rinveniente.

Art. 10 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

L'Ente si riserva il diritto previa regolare diffida, di risolvere il contratto nel caso in cui si verifichino gravi inadempienze agli obblighi posti a carico del Broker nella presente convenzione. La risoluzione sarà preceduta da una contestazione, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni alle quali il Broker non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio. La risoluzione della convenzione avverrà di diritto qualora il Broker non sia più iscritto alla sez. B) del Registro Unico degli intermediari assicurativi e/o nel caso in cui venga dichiarato fallito.

Art. 11 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

L'Ente, indipendentemente dalla revoca dell'incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, ed imputabili a gravi errori ed omissioni del Broker. Art.

12 - COMPENSI DEL BROKER

I compensi del Broker, in conformità agli usi vigenti, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione che potranno **avere una quota massima complessiva non superiore al 10%** e, pertanto, nulla sarà dovuto dall'Ente al Broker per le attività di brokeraggio e consulenza assicurativa, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

Art. 13 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Resta espressamente convenuto ed accettato che, in caso di revoca, di mancata proroga o di mancato rinnovo del presente incarico, lo stesso resterà comunque valido ed efficace limitatamente alle prestazioni riguardanti le polizze contratte dal Comune con la collaborazione del Broker, fino a quando dette polizze non arriveranno alla loro scadenza finale.

Art. 14 - PAGAMENTO DEI PREMI Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze.

Inoltre, ai sensi dell'art. 117 del Codice delle assicurazioni private (D.lgs 209/2005), la ha indicato per la gestione separata dei premi, a cui sono tenuti gli intermediari assicurativi, il seguente conto corrente bancario, a cui l'Ente farà riferimento per la liquidazione dei premi assicurativi:Banca - Filiale di
IBAN:

Il Broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e nei modi convenuti con le Compagnie stesse, al fine di garantire all'Ente, l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa.

Art. 15 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, per le quali si faccia ricorso all'Autorità Giudiziaria, il foro territorialmente competente è quello di VALLO DELLA LUCANIA.

Art. 16 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dalla presente convenzione.

Art. 17 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Lì,

L'ENTE

La SOCIETA'